

Circolare n°: 03/2025

Oggetto: *La Legge di Bilancio 2025: le novità per le imprese*

Sommario: È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 S.O. n. 43 del 31 dicembre 2024 la legge n. 207 del 30 dicembre 2024 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.

In precedenza, sono stati pubblicati nella G.U. il D.lgs. 13.12.2024, n. 192, recante norme attuative della riforma IRES-IRPEF, e il DL 202/2024 “Milleproroghe” contenente alcuni differimenti legislativi.

Contenuto: _____

Nell'ambito dei provvedimenti di fine 2024 sono state introdotte diverse misure, di varia natura, per le imprese. Tra le novità di maggior rilievo si segnalano:

- L'IRES premiale e la conferma della Super - deduzione per le nuove assunzioni;
- La riapertura della finestra agevolata per l'assegnazione, cessione, trasformazione agevolata, e l'estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale;
- L'obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza;
- L'incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit e la loro rimodulazione per l'utilizzo delle auto aziendali;
- L'imponibilità ai fini IVA del distacco del personale;
- Modifiche alla disciplina dei crediti transizione 5.0 e un ulteriore irrigidimento della disciplina Industria 4.0;
- Il rifinanziamento della Nuova Sabatini e del Fondo di Garanzia per le PMI;
- La proroga del credito d'imposta ZES;
- La proroga al 31.03.2025 dell'obbligo assicurativo per le imprese contro gli eventi catastrofali;
- La proroga al 1.1.2026 del nuovo regime IVA degli enti associativi, nonché quella al 2025 del 5x1000 a favore delle ONLUS.

Con la presente circolare proponiamo una prima sintesi delle principali misure di carattere fiscale introdotte dai provvedimenti in sommario, rinviando ai successivi contributi l'approfondimento di singole misure.

NOVITA' PER LE IMPRESE:

IRES PREMIALE

Viene introdotta la riduzione, per il solo **periodo di imposta 2025, dal 24% al 20%** dell'aliquota IRES per le società ed enti¹, diverse da quelle in liquidazione o assoggettati a procedure concorsuali, che reinvestono una parte degli utili nell'acquisto di beni strumentali altamente tecnologici.

La riduzione dell'aliquota spetta a condizione che:

- sia accantonata ad apposita riserva una quota non inferiore all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
- venga destinata una quota non inferiore al 30% di tali utili accantonati e, comunque, almeno del 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla L. 232/2016 (investimenti 4.0) e nell'art. 38 DL 19/2024 (investimenti 5.0), da effettuare tra la data di entrata in vigore della legge (1.1.2025) e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (31.10.2026).

Inoltre, è necessario che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

- il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente

¹ A titolo esemplificativo: Spa, Srl, Sapa, Cooperative, Enti pubblici e privati che svolgono prevalentemente attività commerciale.

Riproduzione vietata

(ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;

- l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo.

L'agevolazione decade qualora l'impresa provveda:

- alla distribuzione della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- alla dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero alla destinazione a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento sopra menzionati entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

È demandata ad un successivo decreto del MEF l'adozione le disposizioni di attuazione dell'agevolazione.

SUPERDEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI

Viene prorogata per il **2025, 2026, 2027** la super deduzione per le nuove assunzioni. Si tratta di un incentivo, in linea generale pari al 20% del costo incrementale, riconosciuta in presenza di determinate condizioni.

La maggiorazione è concessa, ai **titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni**, per gli incrementi occupazionali che si verificheranno nel 2025, 2026 e 2027 (per i soggetti "solari") rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente, al netto dalle diminuzioni occupazionali "infragruppo". In presenza delle condizioni richieste dalla norma (art 4 D.lgs. 216/2023) e dal DM 25 giugno 2024, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari **al 20% del costo** riferibile all'incremento occupazionale.

La misura del "bonus" di costo deducibile dalle imposte dirette può essere potenziata in caso di assunzione di lavoratori svantaggiati ex allegato 1 d.lgs. 216/23. L'agevolazione opera ai fini delle imposte sui redditi (non anche ai fini IRAP) e si

sostanza in una variazione in diminuzione da effettuarsi nel modello REDDITI relativo al periodo d'imposta di riferimento.

ASSEGNAZIONE - CESSIONE - TRASFORMAZIONE - ESTROMISSIONE AGEVOLATA

Viene nuovamente riaperta **per il 2025**, al fine di agevolare la collocazione di "beni investimento" o oggetto di godimento dei soci o dell'imprenditore individuale dalla sfera aziendale alla loro sfera personale, risolvendo altresì casi di "società di comodo":

- la possibilità di **assegnazione o cessione agevolata**, entro il 30.09.2025, ai soci risultanti tali al 30.09.2024, di beni immobili non strumentali per destinazione o di beni mobili non strumentali iscritti in pubblici registri;
- la possibilità di **trasformazione agevolata** di società commerciale, avente per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni prima indicati, in società semplice entro il 30.09.2025;
- la possibilità di **estromissione agevolata** entro il 31.05.2025 di immobili strumentali da parte dell'imprenditore individuale posseduti in regime d'impresa al 31.10.2024 e al 1.1.2025.

L'agevolazione è data da un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze fissata **nella misura del 8%**, aumentata al 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello dell'assegnazione. Vi è inoltre riduzione del 50% dell'imposta di registro proporzionale e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Non vi sono agevolazioni sotto il profilo Iva.

Per le assegnazioni, cessioni o trasformazioni l'imposta va versata per il 60% entro il 30.09.2025 e per il 40% entro il 01.12.2025. Per l'estromissione l'imposta va versata per il 60% entro il 01.12.2025 e per il 40% entro il 30.06.2026

INCREMENTO SOGLIA FRINGE BENEFIT

Viene innalzata temporaneamente, **per il periodo 2025-2027**, la soglia di non imponibilità dei fringe benefit. In particolare, è previsto:

- l'incremento del limite di esenzione da 258,23 euro (per ogni periodo d'imposta) a 1.000 euro o a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico;
- l'inclusione nel regime di esenzione delle somme erogate direttamente dal datore di lavoro, o rimborsate al lavoratore, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas, per le spese per il

Riproduzione vietata

contratto di locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale.

L'esenzione rileva anche ai fini della base imponibile previdenziale.

Viene inasprita la tassazione delle auto aziendali utilizzate dai dipendenti per uso promiscuo. In particolare, per gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il valore del **fringe benefit** sarà determinato applicando all'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila km, in base al costo chilometrico ACI, le seguenti percentuali:

- 20% per le ibride plug-in;
- 10% per le elettriche;
- 50% per le altre auto.

Per le auto assegnate sino al 31 dicembre 2024 si continuerà ad applicare, anche nel 2025, la vecchia normativa.

SPESE DI TRASFERTA E DI RAPPRESENTANZA

A decorrere dal 2025, viene introdotto l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili (es. carte di debito/credito aziendali) delle **spese di trasferta per vitto, alloggio, viaggio e trasporto** mediante autoservizi non di linea, ai fini:

- della non imponibilità delle somme rimborsate ai dipendenti (inclusi anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 del TUIR e dunque anche alle trasferte, ad esempio, dei **collaboratori coordinati e continuativi e degli amministratori** titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente);
- della deducibilità in capo all'impresa delle suddette spese.

Le medesime novità valgono anche per le **spese di rappresentanza** di cui all'art. 108 del TUIR e per gli omaggi.

I nuovi adempimenti richiedono alle aziende una tempestiva informazione ai lavoratori che dovranno effettuare i pagamenti in modo tracciabile, nonché un eventuale adeguamento delle policies aziendali in materia di gestione delle spese di trasferta. Per maggiori informazioni si rimanda alla nostra nota informativa n. 1/2025.

Riproduzione vietata

DISTACCO DEL PERSONALE

Con la conversione in Legge del "Decreto salva infrazioni", Decreto-legge 16 settembre 2024 n. 131, è stato eliminato definitivamente il regime di irrilevanza Iva dei prestiti o distacchi di personale nei quali l'impresa rimborsa al datore di lavoro il solo costo dei medesimi lavoratori.

Pertanto, **per i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025** le somme corrisposte dall'impresa distaccataria per avvalersi delle prestazioni del personale dell'impresa distaccante (anche se pari al costo del dipendente medesimo sostenuto da quest'ultima) saranno imponibili ad Iva con aliquota ordinaria del 22%.

Invece, le somme dovute in base ad accordi conclusi entro il prossimo 31 dicembre 2024 potranno continuare ad essere considerate irrilevanti ai fini Iva.

CORRISPETTIVI TELEMATICI

Nell'ambito delle misure di contrasto all'evasione viene garantita, **dal 1° gennaio 2026**, al Fisco la disponibilità in tempo reale delle informazioni relative ai pagamenti elettronici ricevuti dagli esercenti grazie alla loro trasmissione aggregata unitamente ai dati delle vendite memorizzati e inviati telematicamente.

In questo modo potranno essere rilevate in maniera automatica eventuali incoerenze tra gli incassi, da transazioni elettroniche, e quanto risulta dai documenti commerciali emessi.

In sostanza, dal 1° gennaio 2026, i dati aggregati del pagamento elettronico e della certificazione fiscale (POS e scontrini), verranno trasferiti, con un medesimo invio, direttamente dal punto vendita all'Agenzia.

DILAZIONE CARICHI AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Per le domande di dilazione dei carichi affidati all'agente della riscossione, sono state introdotte delle modifiche significative che ampliano le possibilità per il contribuente (sia persona fisica sia impresa) di accedere alle dilazioni a lungo termine.

Per **importi sino a 120.000 euro**, su semplice domanda del debitore (quindi senza comprova della situazione temporanea di difficoltà) l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la dilazione sino ad un massimo di:

Riproduzione vietata

- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 2029.

Per **importi superiori a 120.000 euro**, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione, fino a un massimo di centoventi rate mensili, previa richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di difficoltà economica.

Il valore è sempre determinato in funzione di ciascuna domanda di dilazione e non facendo riferimento alla somma dei debiti affidati in riscossione.

SOCIETA' DI COMODO

Nell'ambito della riforma IRES (D.lgs 192/2024) è stata rimodulata la disciplina delle società di comodo, intervenendo sulle aliquote (che vengono dimezzate) relative al test di operatività e su quelle che determinano il reddito minimo, già a decorrere dal 2024.

Le modifiche avranno il probabile effetto di escludere un numero significativo di società (soprattutto holding di partecipazione e immobiliari) dall'ambito applicativo della disciplina delle società non operative, con riflessi già sulle compensazioni dell'IVA da effettuare dal 1° gennaio 2025. In alcuni casi, le novità potrebbero sbloccare i crediti IVA e non vi sarebbero più problematiche di imputazione di un reddito minimo e di maggiorazione IRES.

AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE

Tra le misure contenute nella riforma IRES/IRPEF (D.lgs. n. 192/2024) figura anche una disposizione che prevede l'affrancamento straordinario delle **riserve in sospensione d'imposta** presenti nei bilanci dei soggetti che producono reddito d'impresa. Le riserve devono esistere nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e residuare al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

La norma consente l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP con aliquota del 10%, da liquidarsi nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Riproduzione vietata

RIALLINEAMENTO MAGGIORI VALORI DA OPERAZIONI STRAORDINARIE

Diventano più onerosi i riallineamenti dei maggiori valori da operazioni straordinarie (fusione, scissione e conferimento d'azienda).

Relativamente alle operazioni effettuate **nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023** (ovvero anteriormente alla data del 1° gennaio 2024), il D.lgs n. 192/2024 riconosce la possibilità di affrancare ciascun saldo positivo emerso a seguito delle predette operazioni con le seguenti aliquote ovvero:

- 18%, ai fini IRES;
- 3%, ai fini IRAP.

Per converso viene ora meno la possibilità di applicare il regime di affrancamento "derogatorio" previsto dall'art. 15 c. 10-12 DL 185/2008 (aliquota sostitutiva del 16%).

CREDITI D'IMPOSTA 4.0 E 5.0

Con riferimento all'agevolazione **Transizione 5.0** (ossia beni ammissibili alle agevolazioni 4.0 ma con in più un impatto in termini di risparmio energetico), vengono rimodulate le percentuali del credito d'imposta, riconosciuto:

- nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

% riduzione consumi	Investimenti fino a 10 mln di euro	Investimenti oltre i 10 mln e fino a 50 mln
3%-6% Struttura produttiva	35%	5%
5% - 10% Processo produttivo		
6% - 10% Struttura produttiva	40%	10%
10% - 15% Processo produttivo		
Oltre 10% Struttura produttiva	45%	15%
Oltre 15% Processo produttivo		

È possibile fruire delle nuove aliquote anche per gli investimenti prenotati dall'1.1.2024 e fino al 31.12.2024, subordinatamente all'invio di apposita comunicazione al GSE.

Viene inoltre prevista la cumulabilità del credito d'imposta 5.0 con la ZES Unica Mezzogiorno e con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito di programmi e strumenti UE (sempre che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto e fermo restando il limite del costo sostenuto), ma è confermata la non cumulabilità con il credito d'imposta 4.0.

In relazione **al credito d'imposta industria 4.0**, in sede di conversione è stato introdotto un emendamento che interviene in due direzioni:

1. abroga definitivamente il bonus per gli investimenti in **beni immateriali 4.0**, effettuati nel 2025 e primo semestre 2026 (con valida prenotazione al 31.12.2025);
2. introduce un **tetto di risorse pubbliche disponibili** (pari a 2,2 miliardi), per i crediti da investimenti in **beni materiali Allegato A**, effettuati nel 2025 e primo semestre 2026 (con valida prenotazione al 31.12.2025)

Ciò significa che per il funzionamento di questo tetto, la norma stabilisce l'invio di una comunicazione sulla base del modello già previsto dal D.M. 24 aprile 2024 riguardante l'importo delle spese sostenute e il credito maturato².

A fronte di questa comunicazione, il Mimit stilerà la lista delle imprese beneficiarie dei crediti, secondo l'ordine cronologico delle comunicazioni ricevute (una sorta di click-day) e fino al raggiungimento dei 2,2 miliardi; il rischio è quindi di avviare gli investimenti senza beneficiare degli incentivi nel caso di esaurimento fondi.

Il tetto di spesa non opera, invece, in presenza di investimenti (effettuati nel 2025 e fino al 30 giugno 2026) che risultano «prenotati» entro il 31.12.2024.

NUOVA SABATINI

Viene rifinanziata anche per il 2025 la **Nuova Sabatini**, strumento che sostiene gli investimenti delle PMI nell'acquisto o leasing di beni strumentali, sia materiali (macchinari, impianti, attrezzature, hardware) che immateriali (software e tecnologie digitali). Si ricorda che l'agevolazione prevede un contributo erogato dal Ministero

² Dal tenore letterale (spese «sostenute») parrebbe che l'elenco dei beneficiari sia redatto dopo la comunicazione ex post, ma così certamente non può essere. Si attendono sul punto chiarimenti.

Riproduzione vietata

delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), calcolato sugli interessi di un finanziamento bancario o leasing della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento.

I tassi di interesse convenzionali su cui si basa il contributo sono pari a:

- 2,75% per investimenti ordinari;
- 3,575% per investimenti in beni 4.0;
- 3,575% per investimenti green.

FONDO GARANZIA PMI

Vengono prorogate, **fino al 31 dicembre 2025**, le garanzie rilasciate sui finanziamenti dal Fondo di garanzia delle PMI, apportando le seguenti modifiche:

- riduzione della **percentuale massima di copertura al 50%** per le operazioni finanziarie finalizzate al finanziamento delle esigenze di liquidità. La garanzia rimane invariata all'80% per i finanziamenti finalizzati agli investimenti e per i finanziamenti a favore delle start up;
- incremento dell'importo massimo per operazioni di importo ridotto, elevato a 100 mila euro, per richieste provenienti da soggetti garanti autorizzati (riassicurazione);
- estensione della garanzia del Fondo alle imprese mid-cap, imprese con un numero di dipendenti fino a 499, considerando le relazioni di associazione o collegamento con altre imprese. Tale misura è subordinata all'autorizzazione preventiva della Commissione europea;
- i soggetti finanziatori saranno tenuti a versare al Fondo di Garanzia, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di rilascio delle garanzie, un premio aggiuntivo rispetto a quello dovuto per la singola operazione. I criteri e le modalità di attuazione del premio saranno definiti da un successivo decreto del MIMIT e del MEF. È infine prevista la gratuità dell'intervento per le microimprese³.

Tali modifiche si applicano alle richieste di ammissione alla garanzia deliberate a partire dal 1° gennaio 2025.

³ È definita micro l'impresa che: a) ha meno di 10 occupati b) ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro annuo e non superiore a 43 milioni di euro.

Riproduzione vietata

BONUS ZES UNICA

Viene confermato anche per il 2025 il bonus ZES Unica⁴. Saranno agevolati gli investimenti realizzati **dal 1° gennaio al 15 novembre 2025**.

Le imprese dovranno tuttavia rispettare specifici obblighi comunicativi verso l'Agenzia delle entrate. Oltre alla prima comunicazione sugli investimenti effettuati o da effettuare, sarà necessario inviare una comunicazione integrativa all'Agenzia delle entrate, corredata da specifica documentazione attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati.

Viene demandato ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione.

ORGANI DI CONTROLLO DI SOCIETÀ CON CONTRIBUTI PUBBLICI SIGNIFICATIVI

Viene previsto uno specifico obbligo posta a carico delle società dotate di organo di controllo e che ricevano contributi pubblici significativi. Si prevede che i componenti dell'organo (collegiale o monocratico) debbano:

- effettuare apposite attività di verifica sull'utilizzo dei contributi;
- inviare annualmente al Mef una relazione con le risultanze dei controlli effettuati.

L'entità significativa verrà determinata con apposito DPCM entro il 31.03.2025.

Un ulteriore disposizione prevede che i suddetti obblighi sono imposti sia alle società già dotate dell'organo di controllo **sia a quelle che ne sono sprovviste**, che pertanto dovranno procedere alla nomina nel caso superino la soglia significativa di aiuti pubblici.

Inoltre, a decorrere dal 1.1.2025, alle società che abbiano percepito contributi pubblici significativi, viene applicato un divieto di effettuare spese per acquisto di beni o servizi di importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021,2022,2023, come risultanti dal bilancio.

⁴ Contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Riproduzione vietata

Si attendono chiarimenti sulla reale portata applicativa, visti i dubbi di legittimità costituzionale già sollevati da più parti.

POLIZZA RISCHI CATASTROFALI

Viene prorogato **al 31.03.2025** l'obbligo per le imprese (ad esclusione di quelle agricole di cui all'art. 2135 c.c.) tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'art 2424 c.c. (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

REGIME IVA ENTI ASSOCIATIVI E 5 per mille ONLUS

Viene prorogato al 1.1.2026 l'avvio del nuovo regime di esenzione IVA (in luogo di quello di esclusione) per le attività svolte dagli enti associativi.

È prorogata di un ulteriore anno la possibilità per le ONLUS di partecipare al 5 per mille.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello STP SRL
Dr. Fabio Pavan